

Istruzione pubblica – esposizione obbligatoria di un simbolo di una determinata confessione religiosa nelle aule scolastiche (nella specie, di un crocefisso) – inadempimento dell’obbligo dello Stato di mantenere un atteggiamento neutrale - violazione del diritto all’istruzione ex art. 2, Prot. n. 1 CEDU in combinato disposto con il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione ex art. 9 CEDU – sussiste.

Viola il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche nonché il diritto di ciascuno di credere o di non credere (di cui al combinato disposto degli articoli 2 Protocollo n. 1 e 9 CEDU) l’esposizione obbligatoria di un simbolo di una determinata confessione religiosa nelle aule scolastiche, poiché nell’esercizio di una pubblica funzione (quale l’istruzione pubblica) lo Stato deve mantenere un atteggiamento di neutralità.

Fatto. La signora Lautsi aveva chiesto alle autorità scolastiche la rimozione del crocefisso dalle aule frequentate dai suoi due figli. Il Consiglio di istituto aveva stabilito di mantenere il crocefisso nelle aule scolastiche. Ella pertanto aveva proposto ricorso al Tar. Nel corso del giudizio, il Tar, alla luce del principio di laicità dello Stato e, comunque, degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall’art. 19 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e dall’articolo 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e dell’art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994, “*nella parte in cui includono il crocefisso tra gli arredi delle aule scolastiche*”. La Corte costituzionale aveva successivamente dichiarato, con ordinanza n. 389 del 13 dicembre 2004, l’inammissibilità della questione in ragione della natura delle fonti impugnate, non aventi forza di legge. Nel marzo del 2005 il Tar rigettava il ricorso, rilevando che i crocefissi fossero simbolo della storia e della cultura italiana, nonché dell’identità nazionale. Nel febbraio del 2006 la sesta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006 confermava la sentenza di primo grado, ravvisando nel crocefisso un valore laico della Costituzione italiana, rappresentativo dei valori della vita civile. Di qui il ricorso della Lautsi alla Corte dei diritti di Strasburgo.

Diritto. La Corte ha proceduto ad una lettura dell’articolo 2 del protocollo n. 1 anche alla luce degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione, con particolare riguardo all’esercizio della funzione pubblica che lo Stato esercita nell’ambito dell’educazione e dell’insegnamento. In particolare, la Corte ha ricordato che il rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori deve concretarsi nella cornice di un’educazione che garantisca un ambiente scolastico aperto ed idoneo a favorire l’inclusione piuttosto che l’esclusione; la scuola, infatti, dovrebbe essere un luogo di incontro e di confronto dei rispettivi pensieri e credi religiosi. Per questo motivo lo Stato dovrebbe vigilare affinché gli insegnamenti vengano impartiti in modo obiettivo, critico e pluralistico, nel rispetto altresì delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori.

Nel caso di specie, la Corte ha affermato che, poiché la Convenzione riconosce il diritto di credere e di non credere in una religione, la presenza di un crocefisso all’interno delle aule scolastiche, ben potendo essere interpretata dagli alunni di ogni età come un simbolo religioso, finirebbe per esercitare delle pressioni sulla libertà degli studenti, specie se in età formativa. Contestando le considerazioni contenute nella sentenza del Tar Veneto, come confermata dal Consiglio di Stato, la Corte ha riconosciuto al crocefisso esposto nelle scuole pubbliche un valore preminentemente religioso, proprio della religione cattolica prevalente in Italia, e, dunque, idoneo a minare la libertà negativa di poter non aderire ad alcuna religione, nonché in contrasto con il pluralismo religioso. La Corte, ha quindi affermato che l’esposizione obbligatoria di un simbolo di una determinata

confessione religiosa nelle aule scolastiche si poneva in contrasto con il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche nonché con il diritto di ciascuno di credere o di non credere, poiché nell'esercizio di una pubblica funzione (quale l'istruzione pubblica) lo Stato avrebbe dovuto mantenere un atteggiamento di neutralità. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 in combinato disposto con l'articolo 9 della Convenzione.

La Corte ha invece ritenuto non necessario esaminare la causa sotto il profilo dell'articolo 14 della Convenzione; stante il ragionamento che l'ha condotta a constatare la violazione di cui sopra.

Relativamente all'equa soddisfazione, la Corte ha riconosciuto alla ricorrente la somma di 5.000,00 euro a titolo di risarcimento per danno morale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Art. 2 prot. 1 CEDU - Diritto all'istruzione

Art. 8 CEDU - Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Art. 9 CEDU - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Art. 10 CEDU - Libertà di espressione

Art. 41 CEDU – Equa soddisfazione

Artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

Artt. 159 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

Artt. 190 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

Art. 676 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

Art. 19 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297

Art. 118 r.d. 30 aprile 1924, n. 965

PRECEDENTI:

Applicabilità dell'**articolo 2** CEDU relativo ad un'ingerenza più incisiva di un simbolo rispetto alla semplice esposizione ai fini della configurabilità di un attentato ai diritti e alle libertà personali: Folgero ed altri c. Norvegia – ricorso n. 15472/02; Karaduman/Turchia del 3 maggio 1993; con riferimento al ruolo dello Stato nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento: Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, sentenza 7 dicembre 1976 (serie A n. 23), Campbell e Cosans c. Regno Unito, sentenza 25 febbraio 1982 (serie a n. 48), Valsamis c. Grecia, sentenza 18 dicembre 1996.

Applicabilità dell'**articolo 9** CEDU relativa alla libertà di credere e di non credere: Young, James e Webster c. Regno Unito sentenza 13 agosto 1981 (serie A n. 44); sul dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato nel campo dell'insegnamento: Folgero ed altri c. Norvegia – ricorso n. 15472/02 .

Applicabilità dell'**articolo 41** CEDU con riguardo all'ipotesi in cui la constatazione della violazione sarebbe, di per sé, sufficiente a risarcire il danno subito dal ricorrente: Folgero ed altri c. Norvegia – ricorso n. 15472/02